

# **PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE**

## **TITOLO I ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Art. 7 ORGANI**

1. Sono organi istituzionali del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

### **Art. 8 CONSIGLIO COMUNALE: Competenze e attribuzioni**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, deteRmina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale. Si compone di 12 membri più il sindaco che lo presiede.
3. Il consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari a l'azione da svolgere.
7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

### **Art. 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. La convocazione del Consiglio comunale é normalmente fatta dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno ne fissa l'ora ed il giorno dell'adunanza e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
2. Essa può essere richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune che ne indicano l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui é pervenuta la richiesta.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, l'indicazione della data, luogo ed ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione. deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato a mezzo del Messo comunale al domicilio dei consiglieri all'Organo di controllo e al Prefetto. nei seguenti termini:
  - a)-almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. qualora si tratti di sessioni ordinarie;
  - b)-almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
5. Far la decorrenza dei termini al fine di dirimere eventuali controversie circa la computabilità si fa espresso richiamo all'articolo 155 del Codice di procedura civile vigente, escludendo dalla decorrenza iniziale il giorno della notifica e computando in quello finale il giorno dell'adunanza.

Art. 10  
VALIDITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, L'intervento di almeno un quarto dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
  - coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
6. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta, le riunioni per sedute segrete osservano la votazione segreta.

Art. 11  
VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese:
  - per alzata di mano;
  - ad alta voce per appello nominale.
2. Le votazioni hanno luogo con voto segreto:
  - se la convocazione é stata indetta per seduta segreta;
  - se concerne questioni di persona e cioè tratta di apprezzarne ti e di giudizio soggettivo su qualità e capacità o risultato di suoi particolari atti.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate Im mediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 12  
COMMISSIONI

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni nel rispetto del criterio proporzionale. Le attribuzioni delle Commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 13  
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero nei casi di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (art.V2, 4° comma T.U. leggi per la composizione elezione degli organi dell'Amministrazione Comunale, approvata con D.P.R. 16.5.1960. n.570) con esclusione del Sindaco neoeletto e mi candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 7° della legge 81/93 come modificata dalla legge 415/93.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni-(comma 2/bis art. 31, Legge 142/90, aggiunto dall'art.7 Legge 415/93).

5. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, é attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto (articolo 22 legge 81/93).

6. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata ai sensi dell'articolo.15, comma 4 bis,della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, N. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente. (art.22 legge 81/93).

#### Art. 14

### DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere comunale é tenuto. ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ed a comunicarlo per ragioni di carica all'ufficio segreteria del comune.

2. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute di consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

3. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto. La decadenza é pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, senza che sia pervenuta da parte del medesimo nota giustificativa.

4. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Ha diritto di ottenere dall'ufficio del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni ai fini dell'espletamento del mandato.

6. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. Per il computo dei quorum previsti dall' articolo 45,comma 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati per legge al comune.

#### Art. 15

### LA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco con proprio provvedimento di cui da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. La Giunta Comunale si compone del Sindaco. che la presiede. e da due assessori (Art.23 legge 81/93).

3. Oltre ai Consiglieri comunali possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. (Art.23 legge 81/93).

4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al III grado del Sindaco. (Art.25 legge 81/93).

5. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali (art. 17 legge 81/93).

#### Art. 16

### COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Comunale é l'organo esecutivo del Comune. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale ovvero dei funzionari direttivi o apicali.

2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, in occasione dell'esame ed approvazione del bilancio consuntivo., attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. L'attività della Giunta Comunale é collegiale. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta. Le attribuzioni dei singoli assessorati sono stabilite

dal Sindaco con proprio atto.(Art.16 comma 2 legge 81/93).

5. Le attribuzioni, e le funzioni di cui ai precedenti commi possono essere modificate con analogo atto del Sindaco.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le sue modifiche.

#### Art. 17

### REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta dai 2/5 dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 dalla sua presentazione. Se la mozione é approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. (Art .18 legge 81/93).

#### Art. 18

### DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale e la Giunta Comunale rimangono incaricati fino all' elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere sospesi e rimossi dalle superiori autorità ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2 della legge 8 giugno 1990, n.142 qualora compiano atti contrari alla costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio adottata ai sensi dell'articolo 15. comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 modificato::dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992. n.16.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina sempre la decadenza del Sindaco e della Giunta. (Art.20 legge 81/93).

#### Art. 19

### REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.(Art.16 legge 81/93).

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può nel mandato successivo essere ulteriormente nominato assessore. (Art.16 legge 81/93).

#### Art. 20

### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale é convocata e presieduta dal Sindaco o chi ne fa le veci. Delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

2. All,e sedute della Giunta può partecipare, senza diritto al voto il Revisore dei conti.

Art. 21  
COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco é l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune.(Art.12 legge 81/93).
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.(Art.12 legge 81/93).
3. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed é membro del Consiglio Comunale. (Art.16 legge 81/93).
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla elezione, insieme alla proposta degli indirizzi generali di governo(Art.16 Legge 81/93).
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.(Art.16 legge 81/93}.
6. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle risposte sono disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.(Art.19 legge 81/93)
7. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. (Art.26 legge 81/93).
8. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. (Art. 13 legge 81/93)
9. Tutte le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il CO.RE.CO. ai sensi dell'articolo 48 della legge 142/90.(Art.13 legge 81/93).
10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri fissati da! l'articolo 51 della legge 142/90, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Art.13 legge 81/93). -
11. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e- dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
12. Il Sindaco é inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generale degli utenti.
13. Prima di assumere le funzioni in qualità di Ufficiale di Governo, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.
14. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 22  
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo sovrintende:
  - alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica.
  - alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti (ordinanze) in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente é rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.
4. Ha facoltà di delega.
5. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
6. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
7. Convoca i comizi per i referendum consultivi istituiti.
8. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente assegna alle competenze del comune.
9. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta.
10. Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario comunale.
11. Fa pervenire al Segretario comunale le proprie dimissioni perché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta.

#### Art. 23

#### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
2. Promuove direttamente, avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune
3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.
4. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 24

#### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

--- Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri, giusta art.9 del presente statuto, provvede alla convocazione.

--- Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

--- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

--- Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;

--- Ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

--- Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale e/o altri dipendenti comunali;

--- Riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 25  
IL VICE SINDACO

1. Il vicesindaco é l'assessore al quale il Sindaco affida l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento all'atto della costituzione della Giunta. La designazione del vice sindaco deve essere effettuata in sede di presentazione del documento programmatico.

2. In caso di impedimento o assenza contemporaneamente del sindaco e del vicesindaco, l'altro assessore esercita le funzioni sostitutive del sindaco previo rilascio di apposita delega della quale deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale e agli altri organi previsti dalla legge.